



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 6 aprile 2022
(OR. en)**

**8036/22
ADD 1**

**TRANS 220
RELEX 457**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 aprile 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 167 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATO della raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo sul trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e l'Ucraina

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 167 final - Annex.

All.: COM(2022) 167 final - Annex



Bruxelles, 6.4.2022
COM(2022) 167 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo sul trasporto di merci su strada
tra l'Unione europea e l'Ucraina**

ALLEGATO

Direttive di negoziato in vista di un accordo sul trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e l'Ucraina

1. OBIETTIVI NEGOZIALI

Negoziare un accordo con l'Ucraina che liberalizzi il trasporto di merci su strada concedendo diritti di accesso agli operatori ucraini e dell'Unione europea per quanto riguarda il transito e il trasporto internazionale bilaterale e che contempli il riconoscimento delle patenti di guida e dei certificati di idoneità professionale rilasciati dalle autorità competenti ucraine nell'Unione europea e viceversa.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

L'accordo dovrebbe consentire ai trasportatori ucraini l'accesso al mercato dell'Unione.

- 1) L'accordo dovrebbe liberalizzare il trasporto di merci su strada concedendo diritti di accesso agli operatori ucraini e dell'Unione europea per quanto riguarda il transito e il trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione europea e l'Ucraina. L'accordo dovrebbe mantenere o aumentare il livello di accesso al mercato o altre opportunità commerciali disponibili nell'ambito degli accordi bilaterali esistenti in materia di trasporto su strada tra gli Stati membri dell'UE e l'Ucraina.
- 2) L'accordo dovrebbe fare fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e dovrebbe comprendere una clausola linguistica a tale scopo.
- 3) L'accordo dovrebbe contemplare le patenti di guida e i certificati di idoneità professionale rilasciati dalle autorità competenti ucraine al fine di garantirne il riconoscimento nell'Unione europea.
- 4) L'accordo dovrebbe essere temporaneo e applicarsi finché l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina continuerà ad avere ripercussioni gravi sulle infrastrutture e sulle operazioni di trasporto.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

L'accordo, essendo successivo agli accordi bilaterali esistenti in materia di trasporto su strada tra gli Stati membri dell'UE e l'Ucraina, prevarrà sulle disposizioni di tali accordi.

Al termine dell'accordo, possono applicarsi nuovamente gli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri dell'UE e l'Ucraina, a meno che e fino a quando l'Unione non concluda un altro accordo con l'Ucraina nel settore dei trasporti su strada.

4. GESTIONE DELL'ACCORDO

È opportuno istituire un comitato misto composto da rappresentanti delle parti, responsabile della gestione dell'accordo e della sua corretta attuazione, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento, a seguito della loro modifica, delle norme dell'UE incluse in un allegato dell'accordo che l'Ucraina deve rispettare, nonché delle nuove norme applicabili nel settore dei trasporti su strada adottate a livello dell'Unione.

Gli esperti ucraini possono essere ammessi a partecipare in qualità di osservatori ai gruppi di esperti istituiti dall'Unione che si occupano della legislazione dell'Unione che l'Ucraina dovrà applicare, che figurerà in un allegato dell'accordo.

L'accordo dovrebbe comprendere un meccanismo di risoluzione delle controversie rapido, efficace e vincolante, che garantisca la corretta applicazione dell'accordo stesso.

Fermo restando il meccanismo di risoluzione delle controversie, l'accordo dovrebbe includere disposizioni da applicare in caso di inadempimento dei suoi obblighi, quali la possibilità di adottare opportune misure di salvaguardia o di sospendere in tutto o in parte i diritti o i privilegi concessi ai sensi dell'accordo.

5. CONDUZIONE DEI NEGOZIATI

La Commissione condurrà i negoziati conformemente alle presenti direttive e garantirà un adeguato coordinamento con i negoziati in corso e futuri in altri settori pertinenti.